



Ordinanza Sindacale n.: **25** del **30/04/2020**

Oggetto: DPCM del 26 aprile 2020 – articolo 1, lett. ff). Disposizioni in materia di Trasporto Pubblico Locale Automobilistico Urbano. Contrasto e contenimento sul territorio comunale del diffondersi del virus COVID19 ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di igiene e sanità

IL SINDACO

Premesso che:

- l'Organizzazione mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- la medesima Organizzazione mondiale della Sanità l'11 marzo 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
- con DPCM del 26 aprile 2020 sono state approvate ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio, in sostituzione di quelle del precedente DPCM del 10 aprile 2020, con efficacia a partire dal 4 maggio fino al 17 maggio 2020;
- con ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 215 del 28 aprile 2020 "Attuazione DPCM del 26 aprile 2020 – articolo 1, lettera ff)" è stata disposta la riduzione dei servizi di trasporto pubblico sull'intero territorio regionale, oltre ad altre norme di contenimento del contagio da COVID-19, nella quale si *"demanda alla competenza dei Sindaci di Comuni nei quali sono garantiti servizi di trasporto pubblico locale, l'adozione delle ordinanze aventi le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera ff), del DPCM 26 aprile 2020"*;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, in particolare, l'articolo 32 che dispone "... sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente ..";

Considerata la necessità di adottare misure di contenimento della diffusione del contagio da COVID-19, in ragione della sopravvenuta normazione statale e regionale, assicurando al contempo il soddisfacimento delle esigenze essenziali di mobilità dei cittadini;

In virtù dei poteri conferiti dal D. lgs. n. 267/2000, art. 50, comma 5;

Visto lo Statuto comunale;

In relazione alle norme sanitarie ed alle attività di protezione civile in capo al Comune di Fasano,

O R D I N A

per le ragioni in narrativa esposte e in questa sede integralmente richiamate:

Con decorrenza dal 4 maggio e sino al 17 maggio 2020, le attività di trasporto pubblico di linea automobilistico urbano del Comune di Fasano, sono effettuate nel rispetto di quanto previsto nel protocollo di settore sottoscritto il 20 marzo 2020 e contenuto nell'allegato 8 al DPCM 26 aprile 2020, nonché delle linee guida contenute nell'allegato 9 dello stesso DPCM che qui si intendono, in ogni caso, riportate;

Sono adottate sul territorio del Comune di Fasano, in relazione al servizio di trasporto pubblico locale urbano, oltre che da e per la stazione ferroviaria, previa diffusa informativa al pubblico, le seguenti misure a decorrere dal 4 maggio 2020 e sino al 17 maggio 2020:

- È fatto obbligo all'impresa affidataria del servizio di trasporto pubblico locale urbano del Comune di Fasano, di svolgere interventi **straordinari di sanificazione** ciclica dei mezzi da compiersi ogni due settimane con prodotti a base di cloro o altro idoneo disinfettante;
- È fatto obbligo all'impresa affidataria del servizio di trasporto pubblico locale urbano del Comune di Fasano, di svolgere interventi **giornalieri di pulizia e sanificazione** di tutte le superfici interne dei mezzi maggiormente a contatto con i viaggiatori con prodotti a base di cloro o altro idoneo disinfettante;
- Sospensione di tutti i servizi ad accesso indifferenziato classificati scolastici, scolastici bis e scolastici integrativi;
- Riduzione dei servizi ordinari garantendo, comunque, i servizi ordinari giornalieri con frequenza annuale, incrementando, laddove necessario, il numero dei mezzi e/o delle corse necessarie a garantire a bordo il distanziamento fisico di almeno 1 metro tra i passeggeri;

Torre

Spaccata, sono garantite le corse F1, F5, F8, F12/2, F14 e F17;
 per Savelletri sono garantite le corse F21, F24, F26 e F28;
 per Selva, Laureto, Cocolicchio sono garantite le corse F31, F33, F34, F36, F41, F44 e F47;
 per la zona industriale nord sono garantite le corse ZIN 1 e ZIN 3;

- I servizi di TPL da e per la stazione ferroviaria saranno calibrati in relazione ai soli treni che fermeranno a Fasano a seguito della riduzione operata dalla RFI;
- È fatto obbligo di adottare le misure specifiche per il settore trasporto pubblico locale automobilistico contenute nelle linee guida di cui all'allegato 9 del DPCM 26 aprile 2020;
- È fatto obbligo di rilevare quotidianamente le frequentazioni su tutte le corse effettuate.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza. La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza, comporterà l'applicazione delle sanzioni come per legge;

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni.

La presente ordinanza, immediatamente esecutiva, è pubblicata all'Albo pretorio, sul sito istituzionale del Comune di Fasano ed è trasmessa al Prefetto di Brindisi, al Comando di Polizia locale e alle Forze dell'ordine, alla ditta SITASUD Srl

Il Sindaco
 F.to Francesco Zaccaria

Copia di documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Come prescritto dall'art. 32 comma 1 della legge 69/2009 e dall'art. 124 comma 1 del decreto legislativo 267/2000, si attesta che il presente provvedimento è stato pubblicato all'Albo Pretorio Online di questo Comune in data 30/04/2020 fino al 16/05/2020.

Fasano, 30/04/2020

Il Responsabile della pubblicazione